

Bologna, 19/11/2008

TRIBUNALE DI BOLOGNA-
CANCELLERIA CIVILE
VIA GARIBALDI, 6
40124 BOLOGNA (BO)



Prot. n. 909-59791/2008

OGGETTO: Interpello 909-564/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Codice Fiscale 80079510378
Istanza presentata il 03/09/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 8 del DPR n. 131 del 1986 , è stato esposto il seguente

QUESITO

La Cancelleria Civile del Tribunale di Bologna, per mezzo del Direttore dottor Alberto Mottaran, chiede se il decreto emesso dal giudice dell'esecuzione immobiliare ai sensi del combinato-disposto articoli 587, comma 2 del codice di procedura civile e 177 delle Disposizioni di attuazione allo stesso codice, con condanna dell'aggiudicatario ad una somma di denaro, debba essere assoggettato ad imposta di registro, giusta articolo 8, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986 ovvero se ne sia esente.

Evidenzia che tale provvedimento non è espressamente previsto tra gli atti menzionati nella Tabella, è atto che non definisce una controversia e contiene condanna ad una somma di denaro irrogata a soli fini sanzionatori e non risarcitori.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Ritiene applicabile l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, lettera b, Tariffa, parte prima, citata.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Questa Direzione ritiene che per il decreto emesso ai sensi del combinato-disposto articoli 587, comma 2, codice di procedura civile e 177 disposizioni di attuazione allo stesso codice non vi sia obbligo di registrazione.

Le norme richiamate dispongono che "se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (articolo 587 comma 1)".

In sede di nuovo incanto "se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza (articolo 587, comma 2)".

Lo stesso aggiudicatario inadempiente "è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (articolo 177, comma 1, disposizioni di attuazione)" e tale decreto "costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato (articolo 177, comma 2, disposizioni di attuazione)".

E' utile, nell'economia della presente trattazione, focalizzare l'attenzione sulla natura della cauzione nell'espropriazione immobiliare.

La giurisprudenza di Cassazione (cfr. sentenze 19 giugno 1995, n. 6940 e, precipuamente, 10 gennaio 2002, n. 255) ha chiarito che essa "risponde ad una logica



essenzialmente sanzionatoria", e che "si pone come un onere processuale per il soggetto che voglia conseguire determinati risultati".

Come per la decadenza, "la sua perdita a titolo di multa è pronunciata indipendentemente dai motivi che l'hanno determinata, in conseguenza dell'inadempienza dell'aggiudicatario" per avere egli agito "in contrasto coi doveri di lealtà e probità che vietano di esporre il corso della giurisdizione ad intralci e ritardi".

In sostanza, le legge, "determinando una strettissima interdipendenza tra la decadenza dell'aggiudicatario, la fissazione della nuova vendita e la confisca della cauzione, ha costruito una triade procedimentale entro la quale il mancato versamento del prezzo e le sue conseguenze assumono una colorazione essenzialmente obbiettiva".

E' esclusa qualsiasi contestazione di danni, posto che la cauzione "costituisce una misura strumentale che non è correlata al danno provocato dall'interessato".

Alla luce di tale ricostruzione giurisprudenziale, è possibile affermare che il decreto emesso ai sensi del combinato-disposto articoli 587, comma 2 e 177, disposizioni di attuazione, c.p.c. non ha carattere costitutivo e che la sua funzione precipua è quella di consentire la continuazione del processo di esecuzione disponendo la perdita della cauzione.

E' possibile affermare, in sostanza, che la decadenza dell'aggiudicatario si produce ipso iure.

La normativa civilistica, così come analizzata in sede giurisprudenziale, deve essere raccoordata con gli articoli 37, comma 1 ed 8, comma 1, lettera b, Tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986, che assoggettano ad imposta di registro, tra l'altro, "gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio" "recanti condanna al pagamento di somme".

L'elencazione dell'articolo 8, Tariffa, D.P.R. 131/1986 (come peraltro confermato dall'articolo 2, Tabella, allegata allo stesso, citato Testo Unico) è tassativa.



Salvo poche eccezioni, il legislatore non ha scelto un'elencazione nominativa degli atti, bensì ha imposto, per l'imponibilità, precisi caratteri identificativi (deve trattarsi di "atti" "in materia di controversie civili" e "che definiscono anche parzialmente il giudizio") e contenuti perentori (trasferimento di beni, costituzione di diritti su beni, condanne a prestazioni varie, accertamento di diritti, etc.).

Secondo quanto negli anni argomentato dall'Amministrazione Finanziaria, agli effetti delle norme tributarie richiamate è necessaria l'esistenza di una controversia, che il giudice sia chiamato a risolvere o sulla quale debba emettere una pronuncia, in diritto od in procedura (circolare 22 gennaio 1986, n. 8), intervenendo nel merito del giudizio (circolare 9 maggio 2001, n. 45).

Ne restano esclusi tutti gli atti dell'autorità giudiziaria non riconducibili alla giurisdizione contenziosa in materia civile (risoluzione 7 giugno 1988 n. 220660) e privi della concreta potenzialità ad incidere sulla situazione giuridica dei soggetti (risoluzioni 3 giugno 1991, n. 310106 e 21 settembre 2007, n. 263).

Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, questa Direzione ritiene che il decreto oggetto di interpello non sia riconducibile alla fattispecie imponibile rappresentata nell'articolo 8, Tariffa.

In particolare, pur vertendosi in materia civilistica, non v'è alcuna controversia sulla quale il giudice è chiamato a decidere, intervenendo nel merito.

Non si è, in sostanza, nell'ambito della giurisdizione contenziosa ed il giudice applica meramente le articolate ed esaustive previsioni del codice di procedura civile.

D'altra parte, sebbene il decreto in parola formalmente definisca il giudizio limitatamente alla posizione dell'assegnatario inadempiente, tuttavia non trova in sé stesso, bensì nell'originario atto di aggiudicazione la legittimazione e la forza per incidere su tale situazione giuridica.

In definitiva, per il decreto emesso ai sensi del combinato-disposto articoli 587, comma 2 e 177, disposizioni di attuazione, c.p.c. non v'è obbligo di registrazione,



giusta articolo 2, Tabella allegata al D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.

Per la rilevanza interpretativa della problematica e per l'applicazione diffusa che (considerato l'Organo richiedente) il contenuto della risposta resa potrebbe avere, la stessa è segnalata in pari data alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, per la conferma o le eventuali rettifiche.

IL DIRETTORE REGIONALE

Ciro De Sio


